

Le novità fiscali dei decreti legislativi

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle novità fiscali contenute nei decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 ottobre.

Gli allegati da consultare:

<i>Le novità fiscali dei decreti legislativi</i>	2
<i>Premessa</i>	2
<i>Adempimenti tributari</i>	2
<i>Modifiche allo statuto del contribuente</i>	6

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Le novità fiscali dei decreti legislativi

Premessa

Il Consiglio dei Ministri il 23 ottobre scorso ha approvato due decreti legislativi di attuazione della legge n. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario. Segue un riepilogo delle principali novità contenute nei due decreti.

Adempimenti tributari

Dichiarazione semplificata	Arriverà in via sperimentale una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati. In particolare, è previsto un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate, che a decorrere dal 2024, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del sito dell’Agenzia e potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi.
Modello 730	Il modello 730 potrà essere presentato da tutti i contribuenti senza partita Iva. L’adempimento dichiarativo potrà essere assolto anche dai contribuenti titolari di redditi diversi di natura finanziaria o redditi esteri.
730 con sostituto	I contribuenti che hanno un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio potranno chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24.
CU	I sostituti d’imposta saranno esonerati dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti c.d. “forfetari” o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile.

ISA	<p>Gli ISA verranno riorganizzati e razionalizzati per garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.</p> <p>Verranno ridotti gli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti connessi con la compilazione dei modelli ISA.</p> <p>Inoltre, gli appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici stessi e gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici verranno messi a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il mese di aprile relativamente all'anno 2024,• entro il giorno 15 del mese di marzo a partire dal 2025.
Versamenti imposte	<p>Viene:</p> <ul style="list-style-type: none">• eliminato l'obbligo di esercizio dell'opzione per avvalersi dei pagamenti rateali;• ampliata la dilazione dei pagamenti aggiungendo un'ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre;• disposta l'unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA. <hr/> <p> NOTA BENE – Quanto detto decorre dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta 2023.</p>
Versamenti minimi IVA	<p>Viene incrementato a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale dell'Iva, può rimandare il versamento al periodo successivo.</p> <p> ATTENZIONE! I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.</p>
Ritenute	<p>Viene:</p> <ul style="list-style-type: none">• consentito di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo poco significativo, inferiori a 100 euro;• unificato al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d'imposta;• stabilito che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 gennaio e non entro il 30 giugno.
Invio	Per quanto riguarda le cartelle esattoriali nei mesi di agosto e dicembre il

comunicazioni	Fisco non invierà: <ul style="list-style-type: none"> • avvisi bonari sia sui controlli automatizzati che sui controlli formali delle dichiarazioni, • le lettere di compliance. 	
Termini di presentazione dichiarazioni	<p>Vi sarà un'unica scadenza delle dichiarazioni fiscali il cui invio sarà anticipato dal 30 novembre al 30 settembre, ad eccezione del 770 il cui termine resta al 31 ottobre e l'Iva al 30 aprile.</p> <p>Per i soggetti IRES il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</p> <p> INFORMA - Tale modifica consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti.</p> <p>Dal 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e 770 possono essere presentate a partire dal 1° aprile, fermo restando il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata.</p>	
Invio dati STS	Dal 2024 gli invii dei dati delle spese sanitarie avranno cadenza semestrale .	
Mancata indicazione crediti	La mancata indicazione nelle dichiarazioni dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni non comporta la decadenza dal beneficio.	
Visto di conformità ISA	Viene incrementato:	
	da 50.000 euro a 70.000 euro annui	➔ la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui ;
	da 20.000 euro a 50.000 euro annui	➔ la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.
Semplificazione	semplificati i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all'IRAP e all'IVA ed	

dichiarazioni	estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.
770	<p>Dall'anno d'imposta 2025 viene consentito in via sperimentale e facoltativa di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770.</p> <p> ATTENZIONE! l'accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5.</p>
Pagamenti imposte	In caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), viene prevista la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.
Pago PA	Dal 2024 si potrà pagare le tasse direttamente con la carta di credito e sarà possibile farsi addebitare sul conto i pagamenti futuri. Inoltre, i pagamenti degli F24 potranno essere effettuati anche sulla piattaforma PagoPA.
Dichiarazione precompilata	<p>La dichiarazione dei redditi precompilata sarà messa a disposizione anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese le partite Iva.</p> <p>Inoltre, viene previsto che con apposito decreto possano essere individuati i termini e le modalità per trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese detraibili e deducibili, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.</p>
Modello Unico di delega	Viene uniformata la procedura di conferimento della delega agli intermediari. Infatti, con un'unica operazione sarà possibile per i contribuenti delegare l'utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione
Servizi digitali	Viene prevista l'implementazione dei servizi digitali esistenti l'introduzione di nuovi servizi digitali attraverso cui consentire ai contribuenti di ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali senza la necessità di produrre o scambiare con l'Amministrazione fiscale documenti analogici ovvero doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Corrispettivi	<p>Viene semplificata la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'utilizzo di software che garantiscano la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.</p> <p>Le predette soluzioni software possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. SmartPOS) al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento</p>

elettronico.

Modifiche allo statuto del contribuente

Principio del contraddittorio	Tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.	
vizi atti Amministrazione Finanziaria	annullabilità	gli atti dell'amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili "per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti". I motivi di annullabilità non sono rilevabili d'ufficio;
	nullità	i vizi di nullità devono essere qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
	irregolarità	l'incompleta o inesatta indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
	inesistenza	si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell'atto.
Conservazione	L'obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria viene estesa anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all'amministrazione finanziaria l'utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.	
Principio del ne bis in idem	Viene introdotto nel procedimento tributario il principio del ne bis in idem stabilendo che l'amministrazione possa esercitare l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta.	
Dati dei contribuenti	Si vieta espressamente all'amministrazione finanziaria di divulgare, nell'esercizio dell'azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l'interoperabilità con altre banche dati.	

Principio di proporzionalità	In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
Autotutela obbligatoria	L'Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: <ul style="list-style-type: none">• errore di persona;• errore di calcolo;• errore sull'individuazione del tributo;• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria
Autotutela facoltativa	L'Amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
Interpello	Si attua la revisione dell'istituto dell'interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Inoltre, si prevede la possibilità per l'amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.
Garante nazionale del contribuente	Viene istituito il Garante nazionale dei contribuenti il cui ruolo è la tutela dei cittadini. Infatti, tra i suoi compiti ci sarà l'invio di raccomandazioni ai direttori delle agenzie fiscali per aumentare le tutele e migliorare l'organizzazione dei servizi, richiamare gli uffici in caso di violazioni dello Statuto o ritardi nei rimborsi.